



**Comune di Malegno
Provincia di Brescia**

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14/03/2022
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2023
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2024
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2025
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2026

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Istituzione della TARIP	3
Art. 3 Determinazione della TARIP	3
Art. 4 Presupposti della TARIP e modalità di computo delle superfici.....	4
CAPO II UTENZE DOMESTICHE	7
Art. 5 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	7
CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE	9
Art. 6 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	9
Art.7 Istituzioni scolastiche statali.....	10
CAPO IV MODALITA' GESTIONALI	11
Art. 8 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	11
Art. 9 Adempimenti a carico dei contribuenti – Attivazione, variazione e cessazione dell'utenza...	11
Art.10 TARIP giornaliera	14
CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI	16
Art.11 Riduzioni	16
Art.11bis Bonus sociale per i rifiuti	17
Art. 12 - Agevolazioni	
Art.13 Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	19
Art.14 Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani.....	21
CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI	23
Art. 15 Riscossione	23
Art. 16 Rateizzazione degli avvisi bonari.....	24
Art. 17 Attività di controllo e accertamento	25
Art. 18 Sanzioni	27
Art. 19 Autotutela e rimborsi.....	28
CAPO VII DETERMINAZIONE COSTI CONFERIMENTO MATERIALE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA	30
Art. 20 Addebito costi smaltimento di rifiuti conferiti presso il centro di raccolta	30
CAPO VIII RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA.....	31
Articolo 21 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	31
CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	33
Art. 22 Norme finali	33

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) recante i «*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*», ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge 147/2013"), nonché nel rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in materia di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2

Istituzione della TARIP

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3

Determinazione della TARIP

1. La TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come integrati dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto secondo le disposizioni Arera.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della

TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore e dalle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani ed assimilati conferiti da ciascuna categoria nonché dei volumi dei contenitori assegnati e delle relative frequenze di svuotamento. Il gestore Valle Camonica Servizi Spa (di seguito VCS) ha già implementato sistemi di tracciatura dei conferimenti dei rifiuti non recuperabili mediante l'applicazione di transponder e progressivamente attiverà sistemi analoghi anche per altre frazioni recuperabili; la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è effettuata nel rispetto dei criteri di allocazione dei costi previsti dal Metodo Tariffario vigente.

4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013.
5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è Valle Camonica Servizi Srl (di seguito VCS).
6. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del D. Lgs. N. 446/1997, la TARIP deliberata al comma 2 può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TARIP decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

Art. 4

Presupposti della TARIP e modalità di computo delle superfici

1. La TARIP è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARIP è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.
2. Sono escluse dalla TARIP:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
 - b. gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere). L'esenzione dal tributo per gli edifici adibiti al culto è applicabile solo laddove vi sia un'intesa tra la confessione religiosa e lo stato italiano volta regolamentare i rapporti ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano soggette a TARIP le aree

scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto). Le aree scoperte operative sono escluse dal tributo TARIP solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali con onere della prova a carico dell'utenza interessata;

- d. le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- e. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- f. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:
 - i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati; Nel caso di immobili per i quali non è possibile provvedere allo stacco delle utenze per cause di forza maggiore come ad esempio nel caso di utenze che servono più unità immobiliari, che devono tenere collegate sistemi di allarme e sorveglianza, il comune accoglie la dichiarazione di non utilizzo da parte del contribuente e si riserva di verificare periodicamente lo stato dei fatti, nei modi che ritiene opportuni.
 - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili ove non si abbia, di regola, presenza umana), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi si Stato esteri;
 - le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali se danno luogo alla produzione – in via continuativa – di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori e la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegati, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categorie dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle altre aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione);
 - le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio, mentre sono invece assoggettate alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionalmente calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

- i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. La quota fissa della TARIP è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.
4. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine i contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della superficie devono presentare denuncia al Comune completa di planimetria che individui l'area di produzione. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tassa con decorrenza dalla data della presentazione. A pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà poi annualmente presentare al Comune entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento:
 - copia dei contratti di smaltimento (al fine di verificare che si avvalga di ditte specializzate);
 - i formulari di trasporto relativi ai rifiuti avviati al riciclo debitamente controfirmati dal destinatario del rifiuto;
 - le fatture con indicato il periodo di riferimento e la tipologia e quantità del rifiuto smaltito, nonché copia del MUD, se tenuto alla presentazione, entro 10 giorni dalla scadenza normativa.

In difetto l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

L'impossibilità di produrre rifiuti urbani deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali; l'esonero si verifica allorché l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità, ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.

5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. La superficie dei locali assoggettabili a TARIP è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARIP è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
 - c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARIP è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - e. In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile alla TARIP è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono in eguale quantità rifiuti urbani e speciali.
6. La TARIP è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

CAPO II

UTENZE DOMESTICHE

Art. 5

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utenza che utilizza locali adibiti esclusivamente a civile abitazione. La TARIP è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARIP è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARIP è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. La quota fissa della TARIP dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
5. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARIP, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel limite minimo previsto dall'ultimo periodo. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all'art. 9 comma 2. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di 1 (una) persona.
6. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con CER 200301 come definito nel Decreto del Min.Amb. Del 20 aprile 2017) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
7. Per i nuclei familiari all'interno dei quali risiedono uno o soggetti che, per malattia o handicap, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari (tessili sanitari come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la dialisi, ecc) o bambini con età inferiore a 3 anni, si provvede alla

distribuzione, previa domanda, di una dotazione gratuita di sacchetti dedicati al conferimento di tali presidi. Le volumetrie e gli svuotamenti relativi ai tessili sanitari delle utenze domestiche non concorrono a determinare eventuali svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli preassegnati. Il numero minimo di svuotamenti e le volumetrie standard di riferimento sono stabiliti annualmente dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARIP.

8. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 3, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Tariffario della TARIP. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore dotato di Tag UHF del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è quello riferito al contenitore di volumetria 40 (quaranta) litri.
9. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuato da ciascuna utenza.
10. Nel caso di assegnazione a utenze domestiche di contenitori condivisi la ripartizione della raccolta del rifiuto indifferenziato avverrà secondo la seguente formula:

VolumeSvuotamentiAssegnatiCCdomij = VOL_U_base c * Kb(n)ij * / GGanno * GGutenza i

$$\text{VOL_U_base c} = \frac{\text{VolumeSvuotamentiContenitoreCondiviso c}}{\text{fuad} \sum_{j=1} (\text{Kb(n)i} / \text{GGanno} * \text{GGutenza i})}$$

VolumeSvuotamentiAssegnatiCCdomij: volume in litri assegnati alla singola utenza domestica i dell' unità abitativa j con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi;

VOL_U_base c: coefficiente volumetrico base di produttività di rifiuto in litri per utenze che utilizzano un determinato contenitore di rifiuto non recuperabile condiviso; è determinato dal rapporto tra il volume in litri degli svuotamenti effettivi del contenitore condiviso (VolumeSvuotamentiContenitoreCondivisoc), e la sommatoria del potenziale di produttività di rifiuti delle utenze che utilizzano i contenitori condivisi c;

VolumeSvuotamentiContenitoreCondiviso c: volume in litri degli svuotamenti effettivi misurati nell'anno solare d'imposta, del contenitore di rifiuto non recuperabile condiviso utilizzato da determinate utenze;

Kb (n) ij: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j considerato per l'utenza domestica i;

nij: numero di componenti dei nuclei familiari dell'utenza i (n i1, n i2, n i3 n i f), utilizzatori del contenitore di rifiuto non recuperabile condiviso;

fuad: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) utenze domestiche

CAPO III

UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 6

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

4. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento; rientrano tra le utenze non domestiche i locali e le aree nei quali si producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, codice attività IVA, ed altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
3. I contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La quota fissa della TARIP dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa e la quota variabile secondo quanto stabilito al successivo comma 8
7. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento. Per il rifiuto umido non vengono considerati nel conteggio i contenitori sottolavello.
8. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Tariffario della TARIP. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori dotati di Tag UHF del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori dotati di Tag UHF di volumetria 120 (centoventi) litri.

9. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza non domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuato da ciascuna utenza.
10. Per le utenze non domestiche che avviano a recupero o a riciclo i propri rifiuti urbani, si applicano le specifiche disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

Art.7

Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARIP. Tutte le altre scuole (ad esempio scuole materne comunali ed istituti scolastici privati) devono corrispondere la TARIP.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARIP. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 6.

CAPO IV

MODALITA' GESTIONALI

Art. 8

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla TARIP, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo della TARIP.

Art. 9

Adempimenti a carico dei contribuenti – Attivazione, variazione e cessazione dell'utenza

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 4, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARIP siti nel territorio del Comune, sono tenuti a presentare la dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARIP. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
 - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c. il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - d. il numero degli occupanti residenti o domiciliati, per le utenze domestiche;
 - e. le generalità e i codici fiscali dei soggetti non residenti;
 - f. il tipo di attività svolto e il codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - g. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - h. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - i. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale, se trattasi di persona giuridica;
 - j. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del contribuente;
 - k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di

- cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - n. le superfici escluse dall'applicazione della TARIP
 - o. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni con presentazione in allegato di adeguate documentazioni attestanti le condizioni dichiarate;
 - p. nel caso di cessazione senza subentro la documentazione che attesti il diritto all'esclusione dall'applicazione della tassa.
 - q. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della TARIP e del servizio ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
4. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.
5. Le comunicazioni e i documenti non soggetti a notifica, potranno essere trasmessi al recapito postale e/o di posta elettronica, diversi da quelli di residenza anagrafica o di domicilio fiscale o digitale risultanti dalle banche dati ed elenchi ufficiali, se indicati nella dichiarazione.
6. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARIP rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
7. La dichiarazione di inizio occupazione, di variazione delle condizioni dell'utenza o di cessazione deve essere presentata al Comune entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione;
8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto nel presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
9. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico, o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax, o posta elettronica, o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità, o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto del caricamento, nel caso di dichiarazione compilata online.
10. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti o del Comune.

11. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARIP in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
12. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune potrà provvedere d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
 - a. la data del decesso
 - b. il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di dichiarazione di irreperibilità da parte dell'ufficio anagrafe

Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 17, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).

13. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art.17, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
14. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 lettera m) o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2 lettera d, si applicherà il disposto di cui all'art. 5 comma 5 ultimo capoverso.
15. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori dotati di Tag UHF consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARIP dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
16. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori dotati di Tag UHF consegnati, se successiva.
17. Le richieste di cessazione del servizio presentate dopo la riconsegna dei contenitori, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione e la riconsegna degli stessi se la relativa richiesta è presentata entro il di 90 giorni solari dall'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
18. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio, copia della risoluzione del contratto di locazione, copia dell'ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, attestazione di avvenuto stacco delle utenze, copia del verbale di riconsegna immobile, ricevuta di restituzione dei contenitori dotati di TAG, ecc.).
19. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARIP, contributi e servizi specifici. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
20. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione

del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

21. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.
22. In deroga a quanto disposto dal comma 8, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, dell'articolo 14 del presente regolamento, così come le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 12, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
23. Per ragioni di decoro urbano e salute pubblica il servizio viene reso anche in mancanza della denuncia di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle conseguenti sanzioni prevista dalla normativa di legge e regolamentare nei casi di omissione o infedeltà.

Art.10 TARIP giornaliera

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARIP giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARIP giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla TARIP annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
3. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARIP della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARIP. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento dell'eventuale Canone Unico Patrimoniale all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione.
5. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la TARIP giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - la superficie occupata;
 - la classificazione dell'occupazione;
 - la misura della TARIP;
 - l'importo complessivamente dovuto;
 - il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARIP, la stessa è recuperata congiuntamente alle relative penalità ai sensi dell'art. 633 del Codice penale.

7. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni o agevolazioni. Per l'individuazione delle aree si fa riferimento a quelle risultanti, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione o nel caso di occupazione abusiva alla superficie effettivamente occupata. Per l'individuazione della durata della manifestazione si fa riferimento alla durata effettiva della stessa esclusi eventuali periodi necessari per il montaggio, lo smontaggio o l'allestimento delle aree.
8. Il servizio erogato come corrispettivo alla tariffa giornaliera riguarda esclusivamente lo smaltimento di rifiuti collocati negli appositi contenitori e opportunamente differenziati.
9. La tariffa non si applica alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive e di tempo libero di durata non superiore ad 1 giorno che non comportino attività di somministrazione e vendita.
10. La tariffa non si applica a manifestazioni patrocinate o organizzate dal Comune di Malegno.
11. In ogni caso l'applicazione della TARIP giornaliera avviene in coordinamento con l'eventuale Canone Unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di evitare duplicazioni di entrate sulla medesima occupazione del suolo pubblico.

CAPO V

RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Art.11

Riduzioni

1. La TARIP è ridotta del 1 % (un per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica e rinunciano al servizio di raccolta dell'umido attraverso la restituzione dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare di tale frazione. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
2. La TARIP è ridotta del 1 % (un per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica ma non rinunciano al servizio di raccolta dell'umido. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
3. Nel caso di utenze con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata:
 - a) alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico
 - b) alle sole utenze che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri contribuenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio. In tal caso VCS potrà procedere alla riduzione della volumetria dei contenitori, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani
4. La riduzione della TARIP di cui al precedente comma 1, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 3 lettera b), per le quali la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla richiesta.
5. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
6. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

8. La TARIP si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione ==,
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del == % nella parte fissa e nella parte variabile;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano con la decorrenza prevista dall'art. 9 c. 8 e operano di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
10. Ove non diversamente specificato, le riduzioni e le agevolazioni ed esenzioni non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza. Le agevolazioni e le riduzioni non si applicano agli svuotamenti aggiuntivi
11. Ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle stabilite nel presente articolo e previste dalle lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

Art.11bis **Bonus sociale per i rifiuti**

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.
3. Il Bonus sociale Rifiuti è stato introdotto dal DPCM 21.01.2025 n. 24, che ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
4. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
5. L'agevolazione bonus sociale TARI consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) dovuta.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al presente comma, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, una apposita componente perequativa (UR3), applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfi i limiti previsti dai provvedimenti ARERA; Lo stato di disagio economico è attestato dall'INPS sulla base della

DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per la medesima utenza individuata ai sensi dell'art. 6 del TUBR.

8. In applicazione dell'art.9 del Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), ai fini dell'applicazione del Bonus, l'agevolazione spettante nell'anno "a" per ogni utenza domestica agevolabile, si applica con una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva dovuta nel medesimo anno "a". I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno "a+1" nella prima rata utile in caso di regolarità dei pagamenti. In caso di incapacienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.
9. Il calcolo della riduzione va effettuato al lordo delle componenti perequative (UR1, UR2, UR3), ma al netto dell'IVA (ove applicabile) e di ogni altro corrispettivo non attinente al ciclo dei rifiuti, come l'addizionale provinciale TEFA avendo cura di applicare il predetto il bonus sociale nazionale calcolandolo sull'importo della TARI prima dell'applicazione di qualsiasi altra agevolazione di natura soggettiva deliberata dal Comune; solo dopo aver detratto il 25% nazionale, il comune potrà applicare le proprie riduzioni aggiuntive, se previste. L'ammontare complessivo delle agevolazioni non può mai superare l'importo effettivamente dovuto dall'utente, il bonus non può generare un credito monetario a favore del cittadino, ma può al massimo azzerare il debito d'imposta.
10. Le modalità e le tempistiche di riconoscimento del bonus sono coordinate con le scadenze di pagamento della TARIP stabilite annualmente dal Comune, in modo da consentirne l'effettiva fruizione in sede di emissione degli avvisi di pagamento.
11. Nei casi rilevati di irregolarità dei pagamenti del beneficiario del bonus, il bonus potrà essere trattenuto a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto trascorsi almeno 40 giorni dalla data di invio di un sollecito di pagamento, ai sensi dell'art. 10 del TUBR, senza che sia pervenuto il pagamento. Fatto salvo quanto sopra, è possibile procedere direttamente alla compensazione del bonus con il debito pregresso, senza previo invio di sollecito, ai sensi dell'art. 2.5 della delibera Arera 123/2026/R/RIF, se il credito dell'Ente è certo, liquido ed esigibile. In ogni caso l'ente che decide di avvalersi della facoltà di compensazione dovrà darne evidenza nel primo documento di riscossione utile, specificando che il bonus è stato utilizzato a parziale o totale copertura di una morosità pregressa relativa a periodi non prescritti.
12. L'importo, trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti. La compensazione avviene secondo i seguenti criteri:
 - a. priorità agli importi scaduti da più tempo;
 - b. l'eventuale eccedenza del bonus è applicata a riduzione della TARI dovuta per l'annualità corrente.
13. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni normative nazionali e regolatorie vigenti in materia di bonus sociale rifiuti e di gestione della TARI.

Art. 12

Agevolazioni ed esenzioni

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nell'Allegato 3 sono indicate le agevolazioni ed esenzioni sulla TARIP.
2. La copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui al comma 1 può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al comma 1, ove non diversamente specificato, sono direttamente applicate dal Comune negli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti.
4. Ove non diversamente specificato, le agevolazioni ed esenzioni e le riduzioni non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza.
5. Le agevolazioni ed esenzioni previste da questo articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della richiesta o di attivazione dell'utenza, se assegnate d'ufficio.
6. Nella delibera di Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente
7. Qualora i costi da sostenersi, definiti in base alle richieste, siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, il Responsabile applica le agevolazioni con riduzione proporzionale della percentuale di riduzione a tutti gli aventi diritto.
8. In ogni caso il limite di spesa costituisce tetto di spesa massimo e non un diritto soggettivo all'agevolazione in caso di superamento.

Art.13

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero totale al di fuori del servizio pubblico di raccolta e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui ai successivi commi. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e avviare al recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, all'Ufficio tributi, utilizzando il modello predisposto dallo stesso e reso disponibile sul sito internet, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello reso disponibile dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio

pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, affinché ne valuti la possibilità e con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione del Gestore, l'istanza si intende accolta.
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul sito internet, da presentare tramite PEC all'ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati nel successivo comma.
10. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e per conoscenza al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente utilizzando il modello predisposto dal Comune.
11. La comunicazione deve obbligatoriamente contenere:
 - a) I dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita iva e codice fiscale, localizzazione, attività svolta) che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) I dati identificativi dell'/degli impianto/i di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività

svolta) allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
13. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione si cui ai precedenti commi 10 e 11, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
14. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
15. I minori introiti tariffari connessi alle esclusioni della parte variabile di cui al presente articolo sono considerati nella predisposizione del Piano Economico Finanziario secondo le disposizioni del Metodo Tariffario pro-tempore vigente per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Art.14 **Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.
3. La percentuale di riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla sola quota variabile della TARI dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo e le quantità massime di rifiuti conferibili dalla stessa utenza indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, in base ai relativi Kd massimi (kg/mq*anno) previsti dall'All. 1 del DPR 158/1999 in ottemperanza alle indicazioni del regolamento tipo per l'applicazione della TARI pubblicato dal Ministero delle Finanze che recita "Sotto il profilo quantitativo è individuato un limite superiore di produzione complessiva per unità di superficie correlato al valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 1999".
4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi di tale facoltà devono preventivamente e non oltre il 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, informare il Comune della scelta, inviando comunicazione preventiva al Comune via PEC, all'Ufficio tributi, utilizzando il modello predisposto dallo stesso e reso disponibile sul sito internet.
5. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, attestare i rifiuti avviati al riciclo.

6. La comunicazione deve obbligatoriamente contenere:
- a) I dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita iva e codice fiscale, localizzazione, attività svolta) che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) I dati identificativi dell'/degli impianto/i di cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta) allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di riciclo.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione si cui ai precedenti commi 5 e 6, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
9. La riduzione è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o in mancanza con rimessa diretta; in ogni caso l'agevolazione è a consuntivo e non può generare un credito oltre la quota variabile dovuta; non può ridurre la parte fissa.

CAPO VI

RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 15

Riscossione

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario responsabile della TARIP a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. La riscossione volontaria è disposta di norma mediante preventivo invio, di avviso di pagamento annuale, frazionato in due rate, aventi scadenza al 31 maggio – 31 dicembre. E' sempre ammesso il versamento in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. E' facoltà dell'Ente effettuare l'emissione di più avvisi per singole scadenze. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento è di norma operato per ogni codice tributo
- 2.bis Per l'anno 2026, al fine di recepire il nuovo Bonus Sociale le scadenze di pagamento sono fissate al 31 luglio e al 31 dicembre
3. Il Comune determina la TARIP in acconto, riferita al pagamento della quota fissa e della quota variabile nel valore del numero minimo di svuotamenti definito nel presente regolamento. Nell'anno successivo il Comune procederà al calcolo del conguaglio, se dovuto, per le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno per la verifica della quota relativa agli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi assegnati, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell'anno di competenza. L'importo risultante potrà essere indicato in aumento o in riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARIP per l'anno successivo. Nel caso di emissione di specifico avviso di pagamento lo stesso avrà scadenza 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza dell'imposta.
4. Il versamento della TARIP, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune mediante:
 - a. modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
 - b. apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17;
 - c. attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa)
 - d. le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati il Comune provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale,

l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

6. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio tributi del Comune. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime infatti il contribuente dal versare la TARIP
7. La TARIP è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio
8. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARIP a seguito di variazioni dell'utenza o penalità, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, anche mediante conguaglio compensativo, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso. Nel caso di emissione di specifico avviso lo stesso avrà scadenza di pagamento l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione.
9. Non si procede alla richiesta di pagamenti qualora la somma dovuta dal singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a € 12,00 (Euro dodici/00). Per la TARIP giornaliera di cui all'art. 10 del presente Regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.
10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. o PEC risultante da pubblici elenchi, e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARIP è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 18, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 16

Rateizzazione degli avvisi bonari

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati nei seguenti casi:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;e alle seguenti condizioni:

- a) l'importo di ogni singola ulteriore rata di norma non può essere inferiore a 50 euro;
- b) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- c) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- d) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- e) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 17

Attività di controllo e accertamento

1. Qualora vengano esposti o abbandonati contenitori o sacchi senza Tag UHF contenenti rifiuto residuo gli stessi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana.
2. Il Comune provvede ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi ai precedenti prelievi sui rifiuti entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti prima della soppressione dei relativi prelievi.
3. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARIP, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
 - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
 - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARIP, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARIP, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
 - g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 5 comma 4 e dall'art 7 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla

multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;

- i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
4. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
 5. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.
 6. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
- 6 bis Per gli atti diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, l'avviso di accertamento è preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo a norma dell'art. 6bis della Legge 212/2000;
7. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
 - a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'art. 5 comma 5 ultimo capoverso;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 40 (quaranta) litri con numero di svuotamenti preassegnati pari a 30/anno
 8. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
 - a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;

- b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze non domestiche per categoria;
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 120 (centoventi) litri con numero di svuotamenti preassegnati pari a 30/anno
9. Per le dichiarazioni ed i contestuali versamenti effettuati con ravvedimento operoso per ritardi non superiori a novanta giorni, la maggiorazione/sanzione di cui al precedente comma è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la maggiorazione/sanzione di cui sopra è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
10. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 18, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali, delle sanzioni e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi legali.
11. Per il calcolo degli importi del suddetto avviso di accertamento si applicano altresì quanto previsto dall'art. 15 comma 8 del presente Regolamento.
12. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
13. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
14. Gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del presente articolo hanno natura di atti esecutivi ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 18

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un

terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Non sono irrogate maggiorazione e/o sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune. La maggiorazione e/o sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARIP dovuta al Comune.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 19

Autotutela e rimborsi

1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, lo stesso può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente l'avviso di accertamento o altro provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un avviso di accertamento o altro provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di avvisi di accertamento o altri provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune nonché decorso un anno dalla definitiva dell'atto viziato per mancata impugnazione;
4. Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto interessato al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione della richiesta si concretizza il silenzio-diniego all'istanza.
6. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento.
7. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
8. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00

9. .Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CAPO VII
DETERMINAZIONE COSTI CONFERIMENTO MATERIALE PRESSO IL
CENTRO DI RACCOLTA

Art. 20

Addebito costi smaltimento di rifiuti conferiti presso il centro di raccolta

1. In osservanza del principio “chi inquina paga”, qualora siano conferiti nel centro di raccolta rifiuti per quantitativi superiori alle eventuali soglie stabilite nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta alla TARIP ordinaria così come disciplinata dai precedenti articoli del presente regolamento e dei relativi allegati, è addebitata la spesa per il conferimento del solo rifiuto eccedente la soglia.
2. La misura economica della spesa da addebitare viene determinata in sede di deliberazione delle tariffe TARIP in riferimento al chilogrammo smaltito e senza eccedere il costo sostenuto dall'ente per la raccolta e lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto.
3. La richiesta di riversamento del dovuto avverrà con emissione di avviso di conguaglio trasmesso dall'ufficio tributi a consuntivo.

CAPO VIII

RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA

Articolo 21

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 9, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente;
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - g) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - i) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta inviata entro 120 giorni lavorativi riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso

bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
7. La gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica avviene nel rispetto degli standard di qualità contrattuale stabiliti dal Testo Integrato in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) adottato da ARERA e successive modifiche

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. L'introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle entrate.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2023

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della TARIP per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom_i = QUVdom \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i}$$

TVdom_i: quota variabile (€) della TARIP per un'utenza domestica *i*

QUVdom: quota unitaria (€/kg convertita anche in €/litro) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$\mathbf{QUVdom = \frac{CVDdom}{QTOTdom}}$$

QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero conferimenti contenitori con Tag-UHF di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, Pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della TARIP per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{Tfndom} (ap, S_{ap}) = \mathbf{QUFndom} \cdot \mathbf{S}_{ap} (ap) \cdot \mathbf{Kc} (ap)$$

$$\mathbf{QUFndom} = \frac{\mathbf{CFTndom}}{\sum_{ap} \mathbf{S}_{tot} (ap) \cdot \mathbf{Kc} (ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) della TARIP per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom_i} = (QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i) + T_{org_i}$$

TV_{ndom_i}: quota variabile (€) della TARIP per un'utenza non domestica *i*

QUV_{ndom}: quota unitaria (€/kg convertita anche in €/litro) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVD_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

$$T_{org_i} = \frac{C_{org}}{V_{tot(org)}} \cdot V_{org_i}$$

T_{org_i} = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica *i*

C_{org} = costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

V_{tot (org)} = volumetria totale dell'organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

V_{org_i} = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica *i*, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

ALLEGATO 3

ULTERIORI TIPOLOGIE DI RIDUZIONI

Riduzione	Oggetto della riduzione	Percentuale
Presenza di invalidi	Si applica alle utenze domestiche che hanno nel proprio nucleo familiare un soggetto invalido nella misura pari o superiore all'80%, non ricoverato in istituto.	50% della tariffa fissa e variabile con esclusione degli svuotamenti aggiuntivi rispetto ai minimi assegnati
Accollo	Si applica alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;	Accollo da parte del Comune del 100% della tariffa fissa e variabile con esclusione degli svuotamenti aggiuntivi rispetto ai minimi assegnati
Accollo parziale	Si applica solo con riferimento agli immobili destinati all'attività principale di utenze non domestiche che esercitano come attività prevalente quella di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (codice Ateco 88.1) con esclusione di quelli destinati ad attività secondarie e/o diverse da quella principale, compresi eventuali immobili in uso e/o destinati ad attività con funzioni abitative, similari o compatibili alla residenza	Accollo da parte del Comune del 50% della tariffa fissa e variabile con esclusione degli svuotamenti aggiuntivi rispetto ai minimi assegnati
Attività economiche in centro storico	Si applica alle utenze non domestiche che hanno locali in cui svolgono la loro attività nell'ambito del centro storico.	50% della tariffa fissa e variabile con esclusione degli svuotamenti aggiuntivi rispetto ai minimi assegnati